



COMUNE DI MEZZOLOMBARDO
Provincia di Trento

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr. **237**

ORIGINALE

OGGETTO: Comodato d'uso gratuito di locali nell'immobile sito in Mezzolombardo via Manzoni, 3 - p.ed. 970 p.m. 25 all'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Beato de Tschiderer" di Trento per il periodo 01.01.2026 - 31.12.2030. Approvazione dello schema di contratto.

Il Giorno 25/11/2025 alle ore 17:30

in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita nella solita sala delle Adunanze

L A G I U N T A M U N I C I P A L E

composta dai signori:

1) DALFOVO MICHELE	Sindaco	Presente
2) MARTINATTI SARA	Vicesindaco	Presente in Collegamento
3) CALLIARI ALESSANDRO	Assessore	Presente
4) GASPERETTI BRUNO	Assessore	Presente
5) KAISERMANN ALESSIO	Assessore	Presente
6) MERLO NICOLA	Assessore	Presente

Assiste il Segretario Generale Paolo Chiarenza.

Il Sindaco e il Segretario Generale attestano che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto dell'art. 51 bis del Codice degli Enti Locali e del Disciplinare per lo svolgimento delle sedute della Giunta comunale approvato con deliberazione n. 1 del 03.01.2023.

Il Sindaco, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

OGGETTO: Comodato d'uso gratuito di locali nell'immobile sito in Mezzolombardo via Manzoni, 3 - p.ed. 970 p.m. 25 all'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Beato de Tschiderer" di Trento per il periodo 01.01.2026 - 31.12.2030. Approvazione dello schema di contratto.

PREMESSO E RILEVATO CHE:

il Comune è proprietario di parte dell'immobile sito in Via Manzoni n. 1-3, identificato dalla p.ed. 970 in C.C. di Mezzolombardo, tra cui parte del piano terra e nello specifico gli spazi adibiti ad ambulatori con annessi locali di servizio e parti comuni.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 237 del 28.12.2007 veniva disposto di concedere in uso gratuito all'Azienda Pubblica Servizi alla Persona "Beato de Tschiderer" un ambulatorio e alcuni spazi condivisi siti presso l'immobile di via Manzoni n. 3, da utilizzare per lo svolgimento dell'attività di logopedia a favore di utenti in età scolare affetti da sordità o disturbi specifici di apprendimento.

Negli anni il contratto di comodato in uso è stato rinnovato, da ultimo con deliberazione di Giunta n. 291 dd. 27.12.2019 e contratto racc. 1903/2019 con scadenza 31.12.2025.

In data 09.09.2025 al prot. n. 10441 l'A.P.S.P. "Beato de Tschiderer" ha richiesto il rinnovo del contratto di comodato d'uso gratuito dell'ambulatorio e delle parti comuni di via Manzoni n. 3, p.ed. 970, parte della p.m. 25, per la continuazione dello svolgimento del servizio di logopedia.

Il servizio di logopedia attivo a Mezzolombardo da molti anni è molto apprezzato dalla comunità. Per molte famiglie è un punto di riferimento importante e vicino che evita spostamenti nel centro di Trento. La sede di un centro di logopedia a Mezzolombardo permette la conciliazione tempo lavoro e famiglia per numerosi nuclei di Mezzolombardo e dintorni.

L'articolo 44 del Regolamento comunale per la disciplina dell'attività contrattuale approvato con deliberazione consiliare n. 43 di data 19 dicembre 2018 prevede la cessione in godimento di beni del patrimonio disponibile del Comune e, al comma terzo, prevede espressamente che *"E' altresì ammessa la trattativa privata quando la cessione abbia luogo a favore di enti pubblici o degli enti o associazioni senza fini di lucro per il perseguimento dei fini istituzionali del cessionario. In tal caso è ammesso anche il comodato gratuito, fatto salvo l'assunzione a carico del comodatario degli oneri di manutenzione ordinaria e di funzionamento nonché degli obblighi di cui all'articolo 1804 e seguenti del Codice Civile".*

L'utilizzo gratuito dei locali viene concesso in base all'articolo 44 sopracitato del Regolamento per la disciplina dell'attività contrattuale, in base all'art. 5 c. 1) lett. c) del Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici a enti pubblici, associazioni e soggetti privati, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 di data 20.03.2002 e ss.mm. e all'art. 7 del Regolamento d'uso degli immobili e degli impianti comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 di data 13.12.2002 e ss.mm.

Si rende necessario quindi approvare lo schema di contratto di comodato d'uso gratuito che disciplina l'utilizzo dei locali assegnati, che si allega alla presente, per farne parte integrante e sostanziale.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTA la richiesta di rinnovo del contratto di comodato d'uso dei locali acquisita al prot. dell'ente n. 10441 dd. 09.09.2025;

VISTO il Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici, associazioni e soggetti privati;

VISTO il Regolamento d'uso degli immobili e degli impianti comunali approvato con delibera del Consiglio comunale n. 69 di data 13 dicembre 2002, come da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 di data 12 aprile 2018 ed in particolare il Titolo III e l'art. 40;

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina dell'attività contrattuale approvato con deliberazione consiliare n. 43 del 19.12.2018;

VISTO lo Statuto dell'A.P.S.P. Beato de Tschiderer;

VISTO il Bilancio di previsione 2025-2027 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 44 dd. 30.12.2024;

RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta comunale n. 16, dd. 28.01.2025, con la quale è stato approvato il P.E.G. relativo agli esercizi 2025-2027 e n. 64, del 28.3.2025, con la quale è stato approvato il P.I.A.O relativo alle annualità 2025-2027;

ACCERTATA in particolare la competenza della Giunta ad assumere il presente atto, come specificato nell'art. 15 comma 4 del Regolamento d'uso degli immobili e degli impianti comunali;

VERIFICATO, nel rispetto di quanto previsto dall'art.5, c.3, lettera a), del Regolamento per la concessione di finanziamento, tramite l'Ufficio Tributi e l'ufficio Ragioneria, che non sussistono nei confronti del Comune irregolarità con il pagamento dei tributi comunali o debiti certi liquidi ed esigibili da parte di l'A.P.S.P. Beato de Tschiderer;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 13.12.2012, n. 8 e seguenti modifiche, il presente provvedimento acquista efficacia legale con la pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web del Comune, delle seguenti informazioni:

*beneficiario del presente provvedimento: A.P.S.P. Beato de Tschiderer - C.F.8002870220;

*importo del vantaggio economico indiretto: euro 2.768,70.= annui;

*tipologia beneficio: comodato in uso gratuito di locali condivisi immobile via Manzoni n. 3 per svolgimento attività di logopedia;

*struttura competente per l'istruttoria: Servizio Appalti e Contratti

*responsabile del procedimento: dott. Paolo Chiarenza;

*norma o titolo a base dell'attribuzione: Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici, associazioni e soggetti privati, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 dd. 20.03.2002 e ss.mm. e Regolamento d'uso degli immobili e degli impianti comunali approvato con delibera Consiglio Comunale n. 69 di data 13.12.2002 e ss.mm.;

*modalità seguita per l'individuazione del beneficiario: positiva valutazione della richiesta di assegnazione locali;

VISTI i seguenti pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi sul presente provvedimento:

- Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa della medesima ai sensi dell'art. 185, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n.2 e dell'art. 3, del Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 dd. 21.02.2017.
Firmato digitalmente: Il Segretario generale - dott. Chiarenza Paolo
- Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della medesima ai sensi dell'art. 185, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n.2 e dell'art. 3, del Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 dd. 21.02.2017.
Firmato digitalmente: Firmato digitalmente: La responsabile dell'Ufficio Ragioneria – dott.ssa Eleonora Franzoi;

VISTO l'allegato schema di contratto che disciplina le condizioni e le modalità per il comodato d'uso gratuito dei locali in parola;

CON voti favorevoli espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

1. di concedere, per le motivazioni di cui in premessa e come da planimetria allegata, nella forma del comodato d'uso gratuito a "A.P.S.P. Beato de Tschiderer" un ambulatorio di mq. 18,47 e alcuni spazi condivisi di mq. 46,96 siti presso l'immobile di via Manzoni n. 3, per il periodo dal 01.01.2026-31.12.2030;
2. di approvare l'allegato schema di contratto, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che disciplina le condizioni alle quali l'immobile è concesso gratuitamente dando atto in particolare, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento comunale in materia di contratti, che:
 - l'oggetto del contratto è il comodato in uso gratuito un ambulatorio e alcuni spazi condivisi siti presso l'immobile di via Manzoni n. 3 per lo svolgimento dell'attività di logopedia;
 - il comodato gratuito avrà durata di cinque anni dal 1.01.2026 al 31.12.2030;
 - le spese delle utenze di energia elettrica e acqua intestate al Comune sono a carico del comodatario in riparto con il conduttore dell'ambulatorio adiacente;
 - l'utenza e le spese di smaltimento rifiuti sono a carico del comodatario;
 - le spese di riscaldamento e condominiali sono a carico del comodatario come da rendiconto dell'Amministratore Condominiale;
 - le spese di pulizia delle parti comuni sono a carico del comodatario in condivisione con il conduttore dell'ambulatorio adiacente.
 - le pulizie, la sorveglianza e la manutenzione ordinaria dei locali concessi in uso esclusivo sono a carico del comodatario;
 - sono a carico del Comune le spese di manutenzione straordinaria dei locali concessi;
 - l'immobile è assicurato dal Comune con polizza All Risk quale proprietario dell'immobile mentre sono a carico del comodatario le coperture assicurative dei beni mobili ed attrezzature di proprietà del medesimo, nonché la copertura assicurativa RCT e RCO;
 - le altre clausole essenziali del contratto sono indicate nell'allegato schema contrattuale;
 - le spese contrattuali per la registrazione del contratto sono a carico del comodatario.
3. di autorizzare il Segretario Generale del Comune di Mezzolombardo o il suo sostituto alla sottoscrizione del contratto, redatto nella forma della scrittura privata, secondo lo schema di cui

al precedente punto n. 2 e al suo completamento con gli elementi negoziali accidentali in accordo con i soggetti contraenti;

4. di dare evidenza che con riguardo al presente provvedimento non sussistono, nei confronti del Responsabile di procedimento e del personale che ha preso parte all'istruttoria, cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, in particolare con riferimento al Codice di Comportamento dei dipendenti comunali;
5. di dare atto che la presente prevede l'assolvimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni attraverso la sua pubblicazione sul sito internet del Comune nella sezione "Amministrazione trasparente - sub sezione Sovvenzioni, contributi, vantaggi economici" ai sensi dell'art. 7 della LP 13 dicembre 2012, n. 8, come novellato dall'art. 1 della L.R. 29.10.2014, n. 10;
6. di inviare la presente ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 183, comma 2, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;
7. di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso il presente provvedimento sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'articolo 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

Ai sensi dell'articolo 183, commi 1 e 3, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, la presente deliberazione è pubblicata all'albo comunale per dieci giorni consecutivi e diverrà esecutiva il giorno successivo a quello di scadenza del periodo di pubblicazione.

rg

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Michele Dalfovo

IL SEGRETARIO
Paolo Chiarenza

f.to digitalmente

f.to digitalmente

COMUNE DI MEZZOLOMBARDO

Provincia di Trento

COMODATO IN USO GRATUITO DI LOCALI PRESSO L'EDIFICIO DI VIA MANZONI 3.

Tra le parti:

1. dott. ---, nato a --- il ---, Segretario generale, domiciliato per la carica in Mezzolombardo, presso la sede comunale, la quale interviene ed agisce in rappresentanza del COMUNE DI MEZZOLOMBARDO, C.F. 80014070223, ai sensi dell'art. 35, comma 6, dello Statuto comunale;
2. dott. ---, nato a --- il ---, il quale interviene ed agisce in rappresentanza dell'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "BEATO DE TSCHIDERER", con sede a Trento in via Piave, 108 P.I. 00833600224, C.F. 80002870220, in qualità di Direttore ai sensi dell'art. 14 dello Statuto e della delibera della Giunta regionale n. 83 di data 12 aprile 2017.

Premesso che

- in data 05.09.2025, ns. prot. 10441 dd. 09.09.2025, l'A.P.S.P. Beato de Tschiderer ha presentato richiesta del rinnovo dell'assegnazione gratuita dei locali siti in via Manzoni 3; identificati in parte della p.m. 25 della p.ed. 970 in C.C. Mezzolombardo;
 - con deliberazione della Giunta comunale n. --- di data --- è stato approvato il comodato d'uso gratuito dei locali, per il periodo 01.01.2026 – 31.12.2030;
- tutto ciò premesso, tra le parti si stipula e conviene quanto segue.

ART. 1 - OGGETTO

Il Comune di Mezzolombardo, a mezzo del suo legale rappresentante, di seguito denominato "comodante", concede in comodato gratuito all'Azienda Pubblica di servizi alla persona "Beato de Tschiderer" di Trento, di seguito denominata "comodatario", che accetta per mezzo del suo Direttore, i locali siti nell'edificio di via Manzoni n. 3, p.ed. 970 p.m. 25 in C.C. Mezzolombardo da adibire ad ambulatorio per lo svolgimento del servizio di logopedia rivolto

ai bambini in età scolare e specificatamente:

- n. 1 ambulatorio di mq. 18,47 (evidenziato in colore fucsia sulla planimetria allegata)
- sala d'attesa e bagni utenti di totali mq. 46,96 quali parti comuni con l'adiacente ambulatorio pediatrico (evidenziate in blu sulla planimetria allegata) - di cui quota di competenza dell'ambulatorio di logopedia mq. 15,26.

ART. 2 - DURATA DEL COMODATO, DISDETTA E RECESSO

1. Il presente contratto ha durata di anni 5 (cinque) dal 01.01.2026 al 31.12.2030.
2. È fatta salva la possibilità di reciproca disdetta da comunicarsi con un preavviso di almeno 90 giorni con lettera raccomandata o tramite PEC.
3. È vietato il rinnovo tacito.
3. Il Comune di Mezzolombardo si riserva in ogni caso il diritto di recedere dal presente contratto, prima della scadenza prevista, causa diverso utilizzo istituzionale della struttura o per altri motivi di pubblico interesse.
4. Eventuali ulteriori necessità d'uso da parte del comodatario dovranno essere preventivamente richieste e concordate con l'Amministrazione comunale.

ART. 3 – OBBLIGHI DEL COMODATARIO

1. Il comodatario si impegna a mantenere per tutta la durata del contratto la destinazione dei locali esclusivamente allo svolgimento del servizio di logopedia.
2. Il comodatario è tenuto a custodire e conservare il locale assegnato con la diligenza del buon padre di famiglia ed a riconsegnarlo al termine del comodato nelle stesse condizioni in cui sia stato consegnato, fatto salvo il normale deperimento d'uso.
3. Il comodatario è tenuto ad assicurare l'uso diligente dei beni e degli impianti di cui al presente contratto, onde evitare danni di qualsiasi genere.
4. Il Comune è da ritenersi comunque sollevato ed indenne da ogni e qualsiasi responsabilità che dovesse derivare a persone o cose a causa delle attività svolte all'interno della struttura

la cui responsabilità non sia risalente all'Amministrazione comunale.

5. E' vietata da parte del comodatario la concessione a qualsiasi titolo, anche parziale, del godimento dei locali, vale a dire anche la cessione tutti o parte degli stessi ad Ente o persona senza il consenso del comodante.

6. Al comodatario sono affidate le seguenti specifiche incombenze connesse al funzionamento, alla vigilanza ed alla manutenzione dei locali:

- a) apertura e chiusura dei locali dati in comodato d'uso;
- b) pulizia degli spazi dati in comodato d'uso;
- c) pulizie delle parti comuni in condivisione con il conduttore dell'ambulatorio adiacente;
- d) chiusura di porte e finestre e spegnimento delle luci dei locali e nelle parti comuni;
- e) assistenza e vigilanza sul corretto uso del locale, dei servizi e delle attrezzature;
- f) obbligo generale di vigilanza e di segnalazione al Comune di eventuali guasti o danni che siano accertati durante l'uso.

7. Sono a carico del comodatario gli eventuali oneri per le coperture assicurative dei beni mobili ed attrezzature di proprietà del medesimo, sistemati all'interno dei locali oggetto del presente contratto.

8. Il comodatario si impegna a sottoscrivere, a propria cura e spese, per tutta la durata del contratto, una polizza assicurativa R.C.T. e R.C.O. che tenga indenne l'Assicurato per quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per morte, lesioni personali, perdita e/o danneggiamento di cose, in conseguenza di un fatto verificatosi nell'espletamento delle attività nel locale oggetto del contratto di comodato. L'assicurazione dovrà valere anche per i danni determinati da colpa grave del comodatario, nonché da dolo o colpa grave delle persone delle quali deve rispondere nell'ambito dell'attività svolta.

Nel caso in cui la polizza venga sottoscritta per periodi inferiori alla durata del contratto, la stessa dovrà essere rinnovata di volta in volta sino al termine del contratto, dando prova

dell'avvenuto pagamento del premio tassativamente entro i termini di scadenza annuale della polizza.

ART. 4 – OBBLIGHI DEL COMUNE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA

1. Sono posti a carico del Comune di Mezzolombardo:

- gli interventi di miglioramento strutturale, di messa in sicurezza e di manutenzione straordinaria degli impianti (termico, idraulico, elettrico). Tali interventi verranno previamente comunicati al comodatario; a tal fine il comodatario è tenuto ad avvisare senza indugio il Comune di ogni intervento di manutenzione straordinaria che si rendesse necessario;
- le spese per la manutenzione straordinaria, a meno che questa non sia conseguenza di danni provocati dagli utenti degli impianti o da cattivo uso, incuria o trascuratezza nella manutenzione ordinaria;
- gli oneri derivanti dalla stipula delle polizze All Risks e RCT/O per la copertura assicurativa dei danni connessi alla proprietà dell'immobile, delle strutture annesse e delle pertinenze.

ART. 5 - SPESE DI GESTIONE E UTENZE

1. Sono a carico del comodatario tutte le spese di gestione derivanti dall'utilizzo dei locali:

- i contatori di energia elettrica ed acqua dedicati sono intestati al Comune di Mezzolombardo ed i consumi vengono ripartiti tra il comodatario ed il conduttore dell'ambulatorio adiacente;
- le spese relative a riscaldamento e spese condominiali vengono ripartite in base ai millesimi occupati a seguito di presentazione del rendiconto annuale dell'Amministratore Condominiale.

Il comodatario è tenuto a rimborsare le spese sopraccitate al Comune a seguito di richiesta di rimborso. Tale richiesta diviene efficace con la sola comunicazione al comodatario.

2. Sono poste a carico del comodatario le spese per lo smaltimento dei rifiuti prodotti secondo quanto stabilito dal Regolamento Comunale in materia. Il comodatario deve

provvedere all'attivazione dell'utenza rifiuti e al pagamento dei costi di smaltimento rifiuti.

3. Le pulizie delle parti comuni evidenziate in azzurro nella planimetria allegata sono a pieno carico del comodatario in condivisione con il conduttore dell'ambulatorio adiacente.

ART. 6 - SPESE CONTRATTUALI

1. L'imposta di bollo relativa al presente contratto è a carico del comodatario ed è assolta in modo virtuale in sede di registrazione dell'atto.
2. Il presente contratto è soggetto a imposta di registro in termine fisso ai sensi della Tariffa Parte 1 Articolo 5 del D.Lgs. 131/1986, a carico del comodatario.

ART. 7 - PREVENZIONE E SICUREZZA

1. Il Comune dà atto che non riscontra presenza di rischi interferenziali per i quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi. Gli oneri relativi risultano essere pari a zero in quanto non sussistono rischi interferenziali e pertanto non viene predisposto il D.U.V.R.I (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza).
2. La responsabilità diretta o indiretta in materia di prevenzione e sicurezza, ai sensi del Decreto legislativo 09.04.2008, n. 81 e s.m. è a totale carico del comodatario nei rapporti con gli utenti in genere e con ogni altra figura che per qualsiasi motivo si rapporti con le strutture concesse in uso.

ART. 8 - CONSEGNA CHIAVI

1. Trattandosi di rinnovo, il comodatario è già in possesso delle chiavi della struttura e pertanto non necessita di ulteriore consegna.
2. Il comodatario ha l'obbligo di riconsegnare al Comune le chiavi alla scadenza del presente contratto e a presentare denuncia in caso di smarrimento delle stesse all'autorità competente consegnando copia della denuncia al Comune.

ART. 9 - NORME FINALI

3. Per quanto non indicato nel presente atto si rinvia a quanto previsto:

- dal Regolamento d'uso degli immobili e degli impianti comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 di data 13 dicembre 2002 e ss.mm.;
- dal Codice Civile e dalle leggi e dagli usi in materia.

3. Il comodatario dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali consultabile al link [Privacy](#).

4. Ai sensi dell'articolo 2) del Codice di Comportamento del Comune di Mezzolombardo aggiornato con deliberazione della Giunta comunale n. 246 di data 19.12.2022 (consultabile al seguente link [Codice di comportamento aggiornato](#)), il comodatario si impegna, pena la risoluzione del rapporto con l'Ente, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal sopracitato codice, per quanto compatibili, codice che il comodatario dichiara di conoscere in ogni sua parte, pur non venendo materialmente allegato al presente contratto.

Il presente atto è sottoscritto mediante apposizione sul presente file della firma digitale, sia della parte privata che, per ultimo, del legale rappresentante dell'ente. La data dell'atto corrisponde alla data dell'ultima sottoscrizione.

Letto, accettato e sottoscritto.

Comune di Mezzolombardo

A.P.S.P. Beato de Tschiderer

Il Segretario Generale

Il Direttore

dott. ---

dott. ---

firmato digitalmente

firmato digitalmente

CONDOMINIO POSTE

P. ED. 970 P.M. 25

PIANO TERRA

CC. MEZZOLAMBARDO

ZONA NON SOGGETTA
AD INTERVENTO

PV4	---	---
PT09	IF	---
RD	PO	---
RIPISTIGLIO		
AREA	8.14mq	
PERIM	14.00m	
S.F.	---	
H.	ml 3.04	

AREA AD USO ESCLUSIVO PEDIATRA

AREA AD USO ESCLUSIVO LOGOPEDISTA

PARCHI GARDINI

A

ALTRA PROPRIETA'

